



CORPORATE GOVERNANCE

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

PREMESSA

Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. (“**Safilo**” o la “**Società**” e, unitamente alle società controllanti, controllate e collegate, il “**Gruppo Safilo**”), (previo parere favorevole reso dal Comitato Operazioni Parti Correlate, come di seguito definito), in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2391-*bis* codice civile, dall’articolo 4, commi 1 e 3 del Regolamento CONSOB recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 nonché con delibera n. 19925 del 22 marzo 2017 (il “**Regolamento CONSOB**”).

La presente versione del Regolamento entra in vigore a partire dal 2 agosto 2017.

Il Regolamento è pubblicato sul sito internet della Società ed è accessibile mediante connessione al *link* www.safilogroup.com/it/.

Il Regolamento individua le regole, le modalità e i principi che disciplinano la definizione, l’approvazione e l’esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) poste in essere da Safilo e/o dal Gruppo Safilo al fine di assicurarne la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, tenendo conto delle indicazioni degli altri organi sociali (ivi incluso il Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità), valuta periodicamente, comunque con cadenza almeno triennale, l’efficacia del Regolamento e la necessità e/o opportunità di procedere ad una revisione dello stesso, al fine di allinearli a modifiche normative ovvero a cambiamenti organizzativi della Società e/o del Gruppo Safilo.

1. DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento, tutte le parole e/o espressioni non espressamente definite e rilevanti ai fini dell’individuazione delle Parti Correlate o delle Operazioni con Parti Correlate o delle definizioni funzionali all’applicazione del Regolamento hanno il medesimo significato loro attribuito dal Regolamento CONSOB.

Ai fini del presente Regolamento, devono inoltre intendersi:

Amministratori Indipendenti: gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

Amministratori Non Correlati: gli Amministratori di Safilo diversi dalla controparte di una determinata Operazione con Parti Correlate e dalle sue Parti Correlate.

Assemblea: l’assemblea degli azionisti della Società.

Codice di Autodisciplina: il codice di autodisciplina delle Società Quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

Collegio Sindacale: il collegio sindacale della Società.

Comitato per la Remunerazione e le Nomine: il comitato per la remunerazione e le nomine della Società avente una composizione conforme alle previsioni del Regolamento CONSOB e del Codice di Autodisciplina di volta in volta applicabili.

Comitato Operazioni Parti Correlate: il Comitato preposto alla valutazione delle Operazioni con Parti Correlate in applicazione del presente Regolamento e delle normative di riferimento ha assunto le

relative funzioni di valutazione di operazioni con parti correlate; le stesse in precedenza venivano svolte dal Comitato per il controllo interno. Il Comitato Operazioni Parti Correlate può proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche od integrazioni al presente Regolamento. Il Comitato Operazioni Parti Correlate è composto da almeno tre Amministratori Indipendenti nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne individua altresì il Presidente. Il funzionamento del Comitato Operazioni Parti Correlate è disciplinato da apposito regolamento organizzativo approvato dal Consiglio di Amministrazione, disponibile sul sito *internet* della Società.

Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate dal Gruppo Safilo nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui il Gruppo Safilo sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione della Società.

CONSOB: la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Direzione: i dirigenti della Società e delle altre società del Gruppo Safilo, responsabili dell'esame, approvazione e/o esecuzione di un'Operazione con Parti Correlate, identificati sulla base dell'organigramma in essere al momento dell'Operazione medesima.

Indici di Rilevanza: ai fini dell'individuazione delle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, si applicano i seguenti indici di rilevanza, previsti nell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB:

- (a) indice di rilevanza del controvalore: individua il rapporto tra il controvalore dell'Operazione con Parti Correlate e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Safilo ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di Safilo rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte). In particolare:
 - (i) se le condizioni economiche dell'Operazione con Parti Correlate sono determinate, il controvalore delle stesse è:
 - (1) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - (2) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'Operazione con Parti Correlate, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
 - (3) per le Operazioni con Parti Correlate di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
 - (ii) se le condizioni economiche dell'Operazione con Parti Correlate dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note o indeterminate, il controvalore dell'Operazione con Parti Correlate è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo che disciplina la stessa;
- (b) indice di rilevanza dell'attivo: individua il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione con Parti Correlate e il totale attivo di Safilo. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Safilo. Ove possibile,

analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione con Parti Correlate.

- (i) Per Operazioni con Parti Correlate di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell'attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
 - (ii) Per Operazioni con Parti Correlate di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
 - (1) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione con Parti Correlate maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
 - (2) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.
 - (iii) Per Operazioni con Parti Correlate di acquisizione e cessione di attività diverse dalle partecipazioni sociali, il valore del numeratore è:
 - (1) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività a seguito dell'operazione;
 - (2) in caso di cessioni, il valore contabile attribuito all'attività prima dell'operazione;
- (c) indice di rilevanza delle passività: individua il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di Safilo. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Safilo. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività inerenti alla società o al ramo d'azienda acquisiti.

MAR: il Regolamento n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 divenuto direttamente applicabile in Italia a partire dal 3 luglio 2016.

Operazioni con Parti Correlate: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Safilo (ovvero le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate) e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):

- (a) le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- (b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante (salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento CONSOB e salve le esenzioni di cui al successivo articolo 4).

Ai fini del presente Regolamento, le Operazioni con Parti Correlate si distinguono in:

- Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza
- Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza
- Operazioni con Parti Correlate Esigue
- Operazioni con Parti Correlate Ordinarie

- Operazioni con Parti Correlate Esentate

Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate individuate nel paragrafo 2 (A) del presente Regolamento.

Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate individuate nel paragrafo 2 (B) del presente Regolamento ed in ogni caso, le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni con Parti Correlate Esigue.

Operazioni con Parti Correlate Esigue: le Operazioni con Parti Correlate di importo esiguo, per tali intendendosi quelle il cui controvalore sia uguale od inferiore ad Euro 100.000,00.

Operazioni con Parti Correlate Ordinarie: le Operazioni con Parti Correlate che rientrino nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o del Gruppo, concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*.

Operazioni con Parti Correlate Esentate: le Operazioni rientranti nei casi di esenzione di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Parti Correlate: in conformità a quanto previsto dall'Allegato 1 al Regolamento CONSOB, un soggetto è qualificato come Parte Correlata alla Società se:

- (a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, società fiduciarie o interposte persone (da considerare a loro volta quali Parti Correlate):
 - (i) controlla la Società, ne è Controllato, o è sottoposto a comune Controllo con la Società;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una Società Collegata alla Società;
- (c) è una *Joint Venture* in cui la Società è una partecipante;
- (d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante;
- (e) è uno Stretto Familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole, o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Le definizioni di "Controllo" (incluso la forma verbale "controlla") e "Controllo Congiunto", "Influenza Notevole", "Dirigenti con Responsabilità Strategiche", "Stretti Familiari", "Società Controllata", "Società Collegata" e "*Joint Venture*" sono le medesime contenute nell'Allegato 1 al Regolamento CONSOB.

Presidi Equivalenti: i presidi indicati nel successivo art. 3.2 (h) da adottare qualora, in relazione a una determinata Operazione con Parte Correlata, uno o più membri del Comitato Operazioni Parti Correlate siano controparte dell'operazione o sue Parti Correlate;

Regolamento Emittenti: il Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Segretario: colui che svolge il ruolo di segretario del Consiglio di amministrazione della Società.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti della Società, diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

Statuto: lo statuto della Società.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996 n. 52".

2. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Preliminarmente rispetto al compimento di qualsiasi operazione da parte di Safilo, anche per il tramite di società controllate, la Direzione dovrà verificare se:

- (a) la controparte dell'operazione rientri tra i soggetti identificati come Parti Correlate, in base a quanto previsto nell'art. 7.1 del presente Regolamento;
- (b) l'operazione rientri tra le Operazioni con Parti Correlate Esigue o nei casi di esenzione di cui al successivo art. 4 del presente Regolamento;
- (c) l'operazione costituisca esecuzione di una delibera-quadro ai sensi del successivo art. 5 del presente Regolamento.

Nel caso in cui, a seguito della verifica sopra descritta, l'individuazione di una Parte Correlata ovvero la riconducibilità dell'Operazione alla categoria delle Operazioni Ordinarie sia controversa, la valutazione è rimessa al Comitato Operazioni Parti Correlate.

Ai fini dell'individuazione delle Operazioni con Parti Correlate ai sensi del presente Regolamento, gli organi coinvolti nell'esame ed approvazione delle operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sulla osservanza del Regolamento, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la forma giuridica dello stesso.

Nel caso in cui la Direzione abbia accertato che una determinata operazione, da compiersi da parte di Safilo (anche per il tramite di società controllate), sia una Operazione con Parti Correlate, la Direzione stessa dovrà inoltre verificare se si tratti di Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, in applicazione degli Indici di Rilevanza.

Qualora, sulla base delle risultanze della verifica effettuata dalla Direzione, si tratti di Operazione con Parte Correlata non Esentata e sempre che non si tratti di Operazione con Parte Correlata Esigua, quest'ultima sottoporrà tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato Operazioni Parti Correlate fornendo al Comitato medesimo, anche in occasione di una riunione appositamente indetta, tutte le informazioni complete e adeguate in merito alla stessa. Il Comitato Operazioni Parti Correlate applicherà le previsioni di cui al successivo art. 3.1 qualora si tratti di Operazione di Minore Rilevanza o le previsioni di cui al successivo art. 3.2 qualora si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza.

In caso di più Operazioni con Parti Correlate cumulabili ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento CONSOB, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'Indice o degli Indici di Rilevanza ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle

soglie previste per ciascuna delle singole operazioni oggetto del cumulo, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro. La circostanza che le Operazioni con Parti Correlate oggetto di cumulo eccedano alcuna delle soglie stabilite per l'identificazione delle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza rileva esclusivamente ai fini della pubblicazione del documento informativo previsto al paragrafo 3.2, lettera (f), che segue.

Qualora un'Operazione con Parti Correlate o più Operazioni con Parti Correlate tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento CONSOB siano individuate come Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza secondo gli Indici di Rilevanza e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Società può richiedere alla Consob di indicare modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

Le Operazioni con Parti Correlate non Esentate e non Esigie si distinguono in:

A. Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza

Ai fini del presente Regolamento, per Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza si intendono le Operazioni con Parti Correlate individuate ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB, ed in particolare:

- (1) le Operazioni con Parti Correlate per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, superi la soglia del 5%;
- (2) le Operazioni con Parti Correlate con la società controllante quotata, o con soggetti correlati a quest'ultima che risultino a loro volta Parti Correlate di Safilo, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza risulti superiore alla soglia del 2,5%.
- (3) le Operazioni con Parti Correlate (indipendentemente dal raggiungimento di qualsiasi soglia quantitativa) rispetto alle quali il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, abbia stabilito di applicare la procedura stabilita al paragrafo 3.2 che segue. Il Consiglio di Amministrazione delibera ai sensi del presente punto (3) anche su iniziativa di uno solo dei suoi membri, ovvero su richiesta del collegio sindacale.

B. Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza

Ai fini del presente Regolamento, per Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza si intendono tutte le Operazioni con Parti Correlate che non possano essere definite come Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, fermo restando che non rientrano nella definizione di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, né di Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza le Operazioni con Parti Correlate Esigie e le Operazioni con Parti Correlate Esentate di cui al paragrafo 4 che segue.

3. PROCEDURE PER L'ISTRUTTORIA E L'APPROVAZIONE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

3.1 Istruttoria e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza

La procedura di seguito illustrata, salvo quanto altrimenti espressamente previsto nel presente paragrafo 3.1 o nel successivo paragrafo 3.2, si applica esclusivamente alle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza.

- (a) L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza compete al Consiglio di Amministrazione o agli organi gestori da esso eventualmente delegati (i "**Soggetti Delegati**").
- (b) I Soggetti Delegati, ove lo ritengano opportuno, possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale del Consiglio di Amministrazione le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza rispetto alle quali risulterebbero competenti ai sensi della lettera (a) che precede.
- (c) In ogni caso, le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza sono approvate previo parere non vincolante del Comitato Operazioni Parti Correlate. Il Comitato Operazioni Parti Correlate ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società ⁽¹⁾. Nella scelta di tali esperti, il Comitato Operazioni Parti Correlate ricorrerà a soggetti di comprovata esperienza, professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- (d) Il parere del Comitato Operazioni Parti Correlate deve avere ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ma non può contenere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione che sono e restano demandate esclusivamente al potere discrezionale del Consiglio di Amministrazione o del relativo Soggetto Delegato. I componenti del Comitato Operazioni Parti Correlate si riuniscono in sede collegiale al fine di condividere e confrontare le proprie opinioni e di esprimere un parere condiviso dalla maggioranza dei componenti. Il Comitato Operazioni Parti Correlate esprime il proprio parere per iscritto almeno 1 giorno prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione.
- (e) Almeno 7 giorni prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione, i soggetti e/o organi gestori coinvolti nella fase delle trattative e/o nella fase istruttoria forniscono all'organo competente a deliberare sull'Operazione con Parti Correlate di Minore Rilevanza (sia esso il Consiglio di Amministrazione o un Soggetto Delegato) e al Comitato Operazioni Parti Correlate informazioni che siano le più complete ed adeguate possibile in merito alla specifica operazione da approvare, ivi incluse, in particolare, le informazioni relative alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione, alle condizioni (anche economiche) per la sua realizzazione, all'interesse e alle motivazioni sottostanti, nonché agli eventuali rischi per la Società e/o il Gruppo Safilo. Entro lo stesso termine, è fornita ai predetti organi tutta la documentazione inerente la specifica Operazione con Parti Correlate di Minore Rilevanza in possesso dei soggetti e/o organi coinvolti nella fase delle trattative e/o nella fase istruttoria. Le informazioni e la documentazione acquisite successivamente al suddetto termine di 7 giorni prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione sono fornite ai predetti organi non appena possibile e comunque entro 1 giorno dalla loro acquisizione.

⁽¹⁾ Consob riconosce la possibilità che vengano eventualmente utilizzati gli esperti indipendenti nominati dalla Società per il compimento dell'operazione, se preventivamente indicati dagli amministratori indipendenti.

- (f) I Soggetti Delegati o il Consiglio di Amministrazione (a seconda dei casi), con periodicità almeno trimestrale, riferiscono in merito all'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza, e forniscono tutta la documentazione necessaria ad una chiara rappresentazione di tali operazioni, al Consiglio di Amministrazione (nel caso di operazioni compiute da Soggetti Delegati), al Collegio Sindacale e al Comitato Operazioni Parti Correlate.
- (g) I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Soggetto Delegato (ove applicabile) inerenti l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza sono adeguatamente motivati in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni per la Società e il Gruppo Safilo. In caso di Operazioni con Parti Correlate Ordinarie, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.
- (h) Qualora il Comitato Operazioni Parti Correlate abbia rilasciato un parere negativo, Safilo (entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) mette a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate Ordinarie di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si sia ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere del Comitato Operazioni Parti Correlate è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito *internet* della Società.
- (i) Qualora uno o più membri del Comitato Operazioni Parti Correlate risultino correlati rispetto ad una determinata Operazione con Parti Correlate di Minore Rilevanza, il parere di cui alla lettera (c) che precede è reso da ciascuno degli Amministratori Indipendenti Non Correlati in carica al momento dell'operazione. Nel caso in cui non vi sia, rispetto ad una determinata Operazione con Parti Correlate di Minore Rilevanza, alcun Amministratore Indipendente e Non Correlato, il parere di cui alla lettera (c) che precede sarà rilasciato dal collegio sindacale, purché i componenti del collegio sindacale che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Si applicano, in quanto compatibili, le restanti previsioni del presente paragrafo 3.1.

3.2 Istruttoria e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza

- (a) La competenza a deliberare in merito alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza spetta in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, che delibera all'esito di un esame approfondito delle operazioni e dei loro elementi caratteristici. Tale esame deve essere supportato dalla documentazione sufficiente per illustrare le ragioni delle relative operazioni, la relativa convenienza, nonché la correttezza sostanziale delle condizioni alle quali le stesse sono concluse.
- (b) Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole vincolante del Comitato Operazioni Parti Correlate, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale

parere è redatto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 3.1, lettera (d) che precede. Il Comitato Operazioni Parti Correlate ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società. Nella scelta di tali esperti, il Comitato Operazioni Parti Correlate ricorrerà a soggetti di comprovata esperienza, professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

- (c) Il Comitato Operazioni Parti Correlate, o uno o più componenti dallo stesso delegati, partecipa alla fase delle trattative e/o alla fase istruttoria relative alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e/o dell'istruttoria. A tal fine, in aggiunta alle previsioni applicabili in virtù del rinvio contenuto nella lettera (d) che segue, nel caso di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, non appena sia stata avviata la fase delle trattative negoziali e/o quella istruttoria, il Soggetto Delegato coinvolto nelle trattative e/o nell'istruttoria, o, a seconda dei casi, il Consiglio di Amministrazione (nella persona del suo presidente o di uno qualsiasi dei suoi componenti) informa il Comitato Operazioni Parti Correlate della trattativa/istruttoria avviata e fornisce allo stesso tutta la documentazione e le informazioni di cui sia in possesso. Durante la fase delle trattative e/o la fase istruttoria, il Comitato Operazioni Parti Correlate deve essere costantemente e prontamente aggiornato per iscritto in relazione all'evolversi delle trattative e all'eventuale mutamento di condizioni, termini e/o caratteristiche essenziali della relativa operazione.
- (d) Si applicano, *mutatis mutandis*, le previsioni contenute nelle lettere (d), (e), (f) e (g) del paragrafo 3.1 che precede.
- (e) Il parere del Comitato Operazioni Parti Correlate è considerato:
- 1) *favorevole*, quando esprime l'integrale condivisione dell'operazione;
 - 2) *favorevole ma condizionato*, quando l'integrale condivisione dell'operazione risulta subordinata all'accoglimento di determinati rilievi espressamente formulati all'interno del medesimo parere. In questo caso il Consiglio di Amministrazione può procedere all'approvazione dell'operazione, senza la necessità del rilascio di un nuovo parere da parte del Comitato Operazioni Parti Correlate, solo a condizione che i suddetti rilievi siano recepiti in sede di conclusione o esecuzione dell'operazione;
 - 3) *negativo*, quando contiene rilievi anche solo su di un singolo aspetto dell'operazione, salvo che il medesimo parere rechi un'espressa, diversa indicazione in senso favorevole al compimento dell'operazione. In quest'ultimo caso il parere deve esporre le ragioni per le quali si ritiene che i predetti rilievi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. In tal caso, nonostante l'avviso negativo del Comitato Operazioni Parti Correlate il Consiglio di Amministrazione può sottoporre l'Operazione con Parte Correlata di Maggiore Rilevanza all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, la quale, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e dell'articolo 11, comma 3, del Regolamento CONSOB (c.d. meccanismo di 'whitewash'), dall'articolo 25 dello Statuto nonché

dalle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, delibera con voto favorevole di almeno la metà dei Soci Non Correlati votanti, a condizione che:

- (1) siano raggiunti i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dallo Statuto; e
- (2) solo qualora i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Ai fini della presente lettera (e), la qualità e l'identificazione in sede di Assemblea di ciascun socio correlato o Non Correlato è effettuata e dichiarata dal presidente dell'Assemblea, in apertura della stessa, sulla base delle informazioni a sua disposizione.

- (f) In occasione di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza concluse da Safilo o da sue società controllate, la Società predispone un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento CONSOB, secondo quanto previsto all'articolo 5 del medesimo Regolamento CONSOB. Nel caso di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza realizzate da una qualsiasi società controllata, la Direzione di tale società controllata dovrà fornire tempestivamente a Safilo le informazioni necessarie alla predisposizione del suddetto documento.
- (g) Qualora, in relazione ad un'Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga anche le informazioni richieste dagli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Se le informazioni di cui alla presente lettera (g) sono pubblicate in documenti separati, la Società può includere le stesse mediante riferimento all'informazione già pubblicata.
- (h) Qualora uno o più membri del Comitato Operazioni Parti Correlate risultino controparte ovvero Parte Correlata rispetto ad una determinata Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, devono essere adottati, nell'ordine, i Presidi Equivalenti di seguito indicati. L'operazione è approvata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste dallo Statuto, purché tali maggioranze siano raggiunte con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori Indipendenti Non Correlati in carica al momento dell'operazione. Nel caso in cui non vi sia, rispetto ad una determinata Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, alcun Amministratore Indipendente e Non Correlato, il parere di cui alla lettera (b) che precede sarà rilasciato dal collegio sindacale, purché i componenti del collegio sindacale che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Si applicano, in quanto compatibili, le restanti previsioni del presente paragrafo 3.2.

3.3 Procedure per operazioni di società controllate

Nel caso in cui Safilo esamini o approvi preventivamente operazioni poste in essere da società da essa controllate, italiane o estere, con Parti Correlate di Safilo, saranno applicabili – in quanto compatibili – le previsioni contenute nel paragrafo 3.1 che precede, fermo restando

che, anche con riferimento alle operazioni di cui al presente paragrafo 3.3, Safilo adempie agli obblighi informativi previsti dall'art. 5 del Regolamento CONSOB. Inoltre, nel caso in cui l'operazione posta in essere dalla società controllata risulti essere una Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, essa sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione di Safilo, che delibererà previo parere non vincolante del Comitato Operazioni Parti Correlate redatto in conformità del paragrafo 3.1, lettera (d), che precede.

3.4 Procedure di competenza assembleare

Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di Statuto, le Operazioni con Parti Correlate siano di competenza dell'Assemblea dei soci o debbano essere da quest'ultima autorizzate, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e/o nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applica la procedura menzionata, rispettivamente, ai paragrafi 3.1 e 3.2 che precedono.

Il Consiglio di Amministrazione può approvare le proposte di deliberazione inerenti Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza da sottoporre all'Assemblea nonostante l'avviso contrario del Comitato Operazioni Parti Correlate. In tale caso, tuttavia, l'Assemblea delibera l'approvazione della proposta, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del Regolamento CONSOB, a maggioranza di legge, a meno che, ove siano presenti o rappresentati in Assemblea Soci Non Correlati che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.

4. CASI DI ESCLUSIONE E DI ESENZIONE

4.1 Casi di esclusione

Le procedure previste nell'articolo 3 che precede non si applicano:

- (a) alle deliberazioni assembleari dei compensi degli amministratori ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, codice civile;
- (b) alle deliberazioni consiliari in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, codice civile e dell'articolo 23 dello Statuto;
- (c) alle Operazioni con Parti Correlate Esigues.

Inoltre, sono integralmente esclusi dalla disciplina contenuta nel presente Regolamento, nei limiti di quanto concesso dal Regolamento CONSOB, e salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento CONSOB:

- (i) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (ii) le deliberazioni (diverse da quelle previste al paragrafo che precede) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
 - (1) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;

- (2) nella definizione della politica di remunerazione, sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione e le Nomine;
 - (3) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - (4) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- (iii) le Operazioni con Parti Correlate Ordinarie.

In ogni caso, ove le Operazioni con Parti Correlate Ordinarie eccedano le soglie individuate al paragrafo 2 (A) che precede, Safilo adempie ai seguenti obblighi informativi:

- (1) comunica alla CONSOB la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate che hanno beneficiato dell'esenzione, entro sette 7 giorni dall'approvazione dell'operazione, o dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso, o dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea;
 - (2) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento CONSOB, quali tra le Operazioni con Parti Correlate soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esenzione prevista al punto (iii) del presente paragrafo 4.
- (iv) le Operazioni con Parti Correlate con o tra società controllate (anche congiuntamente) da Safilo, nonché le Operazioni con Parti Correlate con Società Collegate, purché nelle società controllate o società collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi - qualificati come significativi ai sensi di quanto nel seguito previsto - di altre Parti Correlate della Società.

Si precisa che la mera condivisione di uno o più consiglieri o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e società controllate e/o collegate non dà luogo di per sé all'insorgenza di interessi significativi.

Ai fini dell'esenzione di cui al presente punto (iv), si considerano significativi:

- (1) gli interessi inerenti beni o attività dichiarati di rilevanza strategica per la Società, in virtù di espressa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza sia superiore al 2,5%;
- (2) gli interessi sussistenti nel caso di condivisione di uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche, qualora tali dirigenti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o di remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate del Gruppo Safilo con le quali l'operazione è posta in essere;
- (3) gli interessi del soggetto che controlla Safilo, laddove la partecipazione da esso detenuta (anche indirettamente) nella società controparte dell'Operazione con Parti Correlate, Controllata da, o Collegata a, Safilo, abbia un peso effettivo superiore a quello della partecipazione che lo stesso detiene in Safilo;

- (4) tutti gli interessi di Parti Correlate definiti come significativi da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla significatività degli interessi di una Parte Correlata, anche su iniziativa di uno solo dei suoi membri, ovvero su richiesta del Collegio Sindacale.

4.2 Operazioni Urgenti

In conformità a quanto previsto dall'articolo 26 dello Statuto, sono inoltre escluse dall'applicazione degli obblighi procedurali previsti dal Regolamento CONSOB, le Operazioni con Parti Correlate urgenti (le "**Operazioni Urgenti**"), alle condizioni nel seguito previste, fermi restando gli obblighi informativi previsti dall'articolo 5 del Regolamento CONSOB, ove applicabili.

(A) Operazioni con Parti Correlate non di competenza dell'Assemblea, né oggetto di autorizzazione da parte dell'Assemblea

In tali casi, se la Società intende avvalersi dell'esenzione relativa alle Operazioni Urgenti, la stessa dovrà porre in essere i seguenti adempimenti:

- (1) qualora l'Operazione con Parte Correlata da compiere ricada nelle competenze di un Soggetto Delegato, il presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate devono essere informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;(2) le Operazioni con Parti Correlate devono essere successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante, adottata dalla prima Assemblea ordinaria utile;
- (3) l'organo che convoca l'Assemblea tenuta a deliberare ai sensi del precedente punto (2) deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (4) il Collegio Sindacale deve riferire all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (5) la relazione e le valutazioni di cui ai punti (3) e (4) che precedono devono essere messe a disposizione del pubblico (almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di cui al punto (2) che precede) presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento CONSOB, se redatto;
- (6) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea di cui al punto (2) che precede, dovranno essere messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

(B) Operazioni con Parti Correlate di competenza dell'Assemblea, o che devono essere oggetto di autorizzazione da parte dell'Assemblea

In tali casi, la Società potrà avvalersi dell'esenzione relativa alle Operazioni Urgenti a condizione che:

- (1) ricorrano “casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendali”, per tali intendendosi:
 - (x) casi di perdite rilevanti ai sensi degli articoli 2446 e 2447 codice civile;
 - (y) situazioni in cui la Società è soggetta a procedure concorsuali o situazioni in cui sussistano incertezze sulla continuità aziendale espresse dalla Società o dal suo revisore;
 - (z) situazioni di sofferenza finanziaria destinate prevedibilmente a sfociare, in tempi brevi in una diminuzione del capitale rilevante ai sensi dei sopra richiamati articoli 2446 e 2447 codice civile;
- (2) il Consiglio di Amministrazione tenuto a convocare l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (3) il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (4) la relazione e le valutazioni di cui ai punti (2) e (3) che precedono siano messe a disposizione del pubblico (almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea) presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere altresì contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento CONSOB;
- (5) se le valutazioni dell'organo di controllo di cui al punto (3) che precede sono negative, l'Assemblea deliberi secondo il meccanismo del c.d. *whitewash* di cui al paragrafo 3.2 (e);
- (6) se le valutazioni sono positive, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea siano messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

5. DELIBERE QUADRO

Il Consiglio di Amministrazione può approvare delibere-quadro in relazione ad Operazioni con Parti Correlate inerenti accordi di distribuzione commerciale o aventi ad oggetto diritti di proprietà industriale (le Operazioni con Parti Correlate rientranti in ciascuna delle suddette categorie, congiuntamente, le “**Operazioni con Parti Correlate Omogenee**”), poste in essere con le Parti Correlate di cui alla lettera (a) punti (i) e (ii) della relativa definizione (le “**Parti Correlate Specificate**”), secondo quanto di seguito stabilito.

- (a) Nel caso in cui la Società preveda di porre in essere, durante un determinato periodo di tempo, una serie di Operazioni con Parti Correlate Omogenee con alcuna delle Parti Correlate Specificate, il Consiglio di Amministrazione può approvare un'unica delibera-quadro, con efficacia non superiore ad un anno, avente ad oggetto tutte le

Operazioni con Parti Correlate Omogenee con le medesime Parti Correlate Specificate da realizzarsi durante il periodo di efficacia della delibera quadro. La delibera-quadro deve specificare il prevedibile ammontare massimo (l'“**Ammontare Massimo**”) delle Operazioni con Parti Correlate Omogenee da realizzare nel periodo di efficacia della delibera-quadro e dovrà motivare le condizioni previste per la realizzazione di tali Operazioni con Parti Correlate Omogenee.

- (b) Il Consiglio di Amministrazione riunitosi per l'approvazione di una delibera-quadro deve innanzitutto individuare l'Ammontare Massimo.
- (c) Nel caso in cui l'Ammontare Massimo risulti inferiore alle soglie di rilevanza individuate al paragrafo 2(A) che precede, il Consiglio di Amministrazione approva la delibera-quadro secondo la procedura indicata al paragrafo 3.1 del presente Regolamento.
- (d) Nel caso in cui l'Ammontare Massimo risulti superiore ad una qualsiasi delle soglie di rilevanza individuate al paragrafo 2(A) che precede, la Società (i) approva la delibera-quadro secondo la procedura indicata al paragrafo 3.2 del presente Regolamento e (ii) pubblica un (unico) documento informativo ai sensi del paragrafo 3.2 (f).
- (e) Alle singole Operazioni con Parti Correlate Omogenee oggetto di una delibera-quadro non si applicano le procedure previste al paragrafo 3 del presente Regolamento.
- (f) Gli organi societari competenti per l'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate Omogenee oggetto di una delibera-quadro provvedono a fornire al Consiglio di Amministrazione una completa informativa almeno trimestrale sull'attuazione della delibera-quadro stessa.

6. COORDINAMENTO CON LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI PREVISTE DALL'ART. 154-BIS DEL TUF

- 6.1 In occasione dell'informativa di cui al paragrafo 3.1, lettera (f), che precede – anche in quanto applicabile in virtù del rinvio contenuto nel paragrafo 3.2, lettera (d) – gli organi ivi indicati forniscono le medesime informazioni al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del TUF.

7. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE FUNZIONALI ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE E ULTERIORI OBBLIGHI INFORMATIVI

7.1 Obblighi di informazione funzionali all'individuazione delle Parti Correlate

Tempestivamente a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, e, comunque, entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale della Società, tutti i soggetti indicati all'articolo 114, comma 5, TUF, e, in particolare, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e delle società del Gruppo Safilo e i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:

- (a) Controllano – anche congiuntamente con altri soggetti – la Società, ne sono Controllati, o sono con essa sottoposti a comune Controllo; o
- (b) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima,

trasmettono per iscritto alla Società ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro qualificazione come Parti Correlate e circa l'individuazione di altri soggetti, qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi.

Qualsivoglia variazione in corso di anno delle informazioni/dati trasmessi deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Società dai predetti soggetti entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui il soggetto sia venuto a conoscenza della relativa variazione.

Per l'attuazione del presente Regolamento, la Società predispone, e tiene costantemente aggiornato, sulla base delle evidenze reperibili e delle dichiarazioni ricevute, un elenco delle Parti Correlate, che viene portato a conoscenza delle strutture centrali e periferiche della Società e delle altre società del Gruppo Safilo.

7.2 Comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 17 del MAR

Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del MAR, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- (a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- (c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza calcolate sulla base degli Indici di Rilevanza, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi del paragrafo 3.2;
- (d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'articolo 4 del presente Regolamento;
- (e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Operazioni Parti Correlate.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito all'Amministratore Delegato i poteri necessari per aggiornare ed integrare il presente Regolamento in considerazione dell'operatività della Società e delle altre società del Gruppo Safilo, dell'esperienza maturata nella loro applicazione, della *best practice* e di eventuali novità legislative o regolamentari.